

### Dipartimento per lo Sport

#### IL COORDINATORE DEL SERVIZIO I

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

**VISTO** il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;



### Dipartimento per lo Sport

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e in particolare le disposizioni del Titolo II, Capo I, che disciplinano i requisiti che gli enti sportivi dilettantistici devono possedere per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, mediante l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche;

**VISTO**, altresì, l'art. 9 del predetto d. lgs. n. 39/2021, secondo il quale la cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

**VISTO** il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 27 marzo 2023 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 5 e 6 del Regolamento, concernenti rispettivamente i "Requisiti per l'iscrizione" e la "Domanda di iscrizione al Registro";

**VISTO**, in particolare, l'art. 9 del predetto Regolamento, secondo il quale la cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene, oltre che per il venir meno dell'affiliazione, a seguito di istanza motivata da parte dell'ente sportivo dilettantistico oppure a seguito di accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente sportivo dilettantistico, o in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento dello sport del 3 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2021 al n. 53, con il quale è stato conferito al dott. Guglielmo Agosta, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del servizio "Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza" nell'ambito dell'Ufficio per il "Coordinamento delle politiche per lo sport";

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 12 dicembre 2022 in virtù del quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore del servizio "Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza" nell'ambito dell'Ufficio per il "Coordinamento delle politiche per lo sport", è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 delle ASD e SSD che abbiano presentato la relativa domanda;



### Dipartimento per lo Sport

**CONSIDERATO** che, seguito di accertamenti compiuti dal Dipartimento per lo Sport nonché dai competenti uffici della Guardia di Finanza, è stato rilevato il mancato possesso da parte della ASD M.V. SOCCER TEAM (C.F. 02212090993), con sede a Cogorno (GE), Via Galle n. 63/1, dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

**CONSIDERATO**, in particolare, che dagli accertamenti effettuati, è emerso che : 1) l'ultima attività svolta dalla ASD e caricata sulla piattaforma del Registro (attività didattica) risale alla stagione sportiva 2019/2020 e non sono state inserite attività per gli anni successivi; 2) l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione presenti sulla piattaforma del Registro risalgono al 24 settembre 2013 (data di costituzione) e non risultano caricati successivi verbali dell'assemblea dei soci che abbiano provveduto all'elezione o conferma dell'attuale consiglio direttivo, considerato che i componenti nominati nel 2013 erano stati eletti per 3 esercizi e sono pertanto ad oggi scaduti (sulla piattaforma digitale risulta caricato un file denominato "Modifiche e aggiornamenti - Verbale modifica Cariche sociali" con indicazione della data del 24/09/2016) che è completamente illeggibile); 3) a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, risulta essere venuto meno il requisito relativo all'assenza di scopo di lucro con particolare riguardo al divieto di distribuzione degli utili a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

**TENUTO CONTO**, che in data 10 gennaio 2024 il Dipartimento per lo Sport ha inviato alla ASD M.V. SOCCER TEAM la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con specifica indicazione dei motivi posti a fondamento dell'avvio del procedimento, concedendo alla medesima associazione il termine di dieci giorni dall'avviso per far pervenire osservazioni e che, nel termine assegnato, non è pervenuta al Dipartimento per lo Sport alcuna osservazione o comunicazione da parte della ASD M.V. SOCCER TEAM;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di provvedere all'annullamento dell'iscrizione e alla conseguente cancellazione dal Registro della predetta associazione, stante l'accertata carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro

#### **DECRETA**

#### Articolo 1

È annullata l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche della ASD M.V. SOCCER TEAM (C.F. 02212090993), con decorrenza dalla data del presente provvedimento, e ne è conseguentemente disposta la cancellazione dal Registro ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 28 febbraio



### Dipartimento per lo Sport

2021, n. 39 e della normativa vigente, per il venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro per i motivi specificamente indicati nelle premesse.

Guglielmo Agosta